

Ordinanza sul personale del Tribunale federale (OPersTF)

Modifica del 20 novembre 2008

*Il Tribunale federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 agosto 2001¹ sul personale del Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 1

¹ Lo stipendio, l'indennità di residenza e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso d'occupazione. Sono fatti salvi gli articoli 36 e 36a.

Art. 29 cpv. 2

² L'indennità di residenza e gli assegni familiari sono adattati in modo corrispondente a quelli dell'amministrazione generale della Confederazione.

Art. 36 Diritto all'assegno familiare
(art. 31 cpv. 1 e 2 LPers)

L'assegno familiare è versato fino a che il figlio ha compiuto i 18 anni d'età. Per i figli in formazione e i figli incapaci al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott. 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali), l'assegno familiare è versato al massimo fino al compimento del 25° anno d'età.

Art. 36a Prestazioni complementari all'assegno familiare

Il Tribunale federale versa prestazioni complementari all'assegno familiare di importo uguale a quelle versate nell'amministrazione generale della Confederazione.

¹ RS 172.220.114
² RS 830.1

Art. 36b Assegno per l'assistenza a congiunti

La metà dell'importo dell'assegno previsto per ogni ulteriore figlio fino al compimento del 16° anno d'età può essere versato all'impiegato:

- a. il cui coniuge o partner in unione domestica registrata è impedito durevolmente di esercitare un'attività lucrativa a causa di grave malattia;
- b. che provvede al sostegno di parenti prossimi su ordine dell'autorità.

Art. 73 cpv. 2

² L'assegno per l'assistenza a congiunti secondo l'articolo 36b è versato in ugual misura.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

20 novembre 2008

In nome del Tribunale federale svizzero:

Il presidente, Arthur Aeschlimann

Il segretario generale, Paul Tschümperlin